

ha sollevato la questione eccependo che in ogni caso la mensilità utili afferente al bilancio 1949 dovesse essere erogata, non essendo essa soddisfatta dalle 16 mensilità che venivano stabilite dallo accordo stesso. Ora la richiesta viene precisata nei termini di cui alla proposta allegata al rapporto. In sostanza nel caso che si verificassero nuovamente utili di bilancio, il personale chiede che si applichi la norma di legge che riserva ad esso una quota del 3,75% sugli utili prodotti. Ci sono due questioni principali da considerare la prima delle quali riguarda lo spostamento dell'esercizio di competenza nel pagamento della mensilità. Ritiene tuttavia che questa circostanza non sposti sensibilmente la situazione. L'altro aspetto riguarda le disposizioni di legge in vigore. Vi è il dubbio che queste possano difficoltizzare la soluzione del problema. Si avrebbe tuttavia il vantaggio di sistemare la materia.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del Consigliere Grassi, il Presidente riferisce che il contratto del 1941, all'art. 7, contiene una norma corporativa avente valore di legge, norma per la quale l'Istituto, qualora gli utili di bilancio non avessero consentito la distribuzione di una mensilità al personale, ne avrebbe integrato la differenza. Norma forse formalmente conciliabile con la